

Codice A1814B

D.D. 27 luglio 2022, n. 2316

**Autorizzazione idraulica n° 1816 per lavori di messa in sicurezza e potenziamento ponte sul rio Bardella, in strada comunale della Gelosia nel Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT).
Richiedente: Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT).**



ATTO DD 2316/A1814B/2022

DEL 27/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1816 per lavori di messa in sicurezza e potenziamento ponte sul rio Bardella, in strada comunale della Gelosia nel Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT). Richiedente: Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT).

Con nota n° 4707 del 27/05/2022, inviata via PEC (ns. prot. n° 22575/A1814B del 27/05/2022) il Comune di Castelnuovo Don Bosco, con sede in Via Roma n° 12, 14022 – Castelnuovo Don Bosco (AT), Codice Fiscale 80003210053 e Partita IVA 00180760050, presentava richiesta di rilascio di autorizzazione idraulica per lavori di messa in sicurezza e potenziamento ponte sul rio Bardella, in strada comunale della Gelosia nel Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT).

Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 08/11/2021 è stato attribuito al Comune di Castelnuovo Don Bosco il contributo di € 240.000,00 per l'esecuzione dell'opera relativa lavori di *“messa in sicurezza e potenziamento ponte sul rio Bardella strada comunale della Gelosia”* – CUP B24E20000000003, in applicazione al criterio di cui al comma 141 dell'articolo 1 della Legge n° 145 del 30 dicembre 2018.

La Conferenza dei Servizi decisoria volta all'acquisizione di pareri, intese, autorizzazioni, nullaosta, o altri atti di assenso comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l'attuazione degli interventi previsti nei progetti relativi alla *“messa in sicurezza e potenziamento ponte sul rio Bardella strada comunale della Gelosia”* venne convocata dal Comune di Castelnuovo Don Bosco in modalità asincrona e gli Enti coinvolti nel procedimento dovevano rendere le proprie determinazioni entro il 19 maggio 2022.

L'area oggetto degli interventi riguarda la Strada Comunale della Gelosia che, diramandosi dalla Strada Provinciale Casalborgone – Pralormo si inoltra nella zona destinata ad insediamenti produttivi attraversando, con un ponte in cemento armato, il Rio Bardella. Tenendo conto del transito su detto ponte di carichi stradali importanti, dovuti ai mezzi di trasporto diretti alla zona di insediamenti produttivi per operazioni di carico e scarico merci, la sezione della carreggiata stradale in corrispondenza dell'attraversamento del Rio Bardella risulta (come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza) ridotta tra gli esistenti parapetti metallici e pari a 2,70 m, con due banchine laterali in sterrato quindi non pavimentate in conglomerato bituminoso, da cui la necessità

del potenziamento dell'attraversamento stesso.

Il ponte esistente risulta altresì idraulicamente inadeguato (come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza) da cui la necessità di messa in sicurezza dell'attraversamento. L'esistente ponte risulta con sezione ad arco avente massima altezza all'intradosso pari a 2,40 m e luce pari a 4,75 m. Con l'intervento in oggetto si prevede la demolizione dell'attuale ponte inadeguato e la realizzazione di un nuovo attraversamento, utilizzando una condotta in lamiera di acciaio ondulato e zincato di sezione ribassata, avente luce 5,46 m e freccia 3,37 m in spessore 6 mm e di lunghezza pari a 10,90 m (corrispondente al numero di 10 anelli di piastre ondulate). Detto manufatto metallico consente di garantire la portata massima al tempo di ritorno pari a 200 anni (pari a 54,70 mc/sec come visualizzabile dalla Relazione Idraulica allegata all'istanza) ed inoltre, come ulteriormente prescritto dalle Norme Tecniche delle Costruzioni al punto 5.1.2.3., il manufatto in progetto riesce a garantire un franco idraulico di 1,50 m definito come la distanza tra la quota liquida di progetto immediatamente a monte del ponte e l'intradosso della struttura e come nel caso in esame con intradosso della struttura curvo, detto franco idraulico di 1,50 m viene ulteriormente garantito per 2/3 della luce del manufatto.

Al fine di migliorare le condizioni idrauliche, evitando lo scalzamento del manufatto, viene prevista, sia in entrata che in uscita del rio Bardella dalla condotta, la realizzazione di una platea di fondazione in calcestruzzo armato di spessore 50 cm per muri di ala e muri di testata della condotta di spessore sempre pari a 50 cm. Inoltre al fine di migliorare il coefficiente di scabrezza per la portata idraulica, internamente la pavimentazione del manufatto metallico sarà rivestita con getto di calcestruzzo idoneamente lisciato. L'adozione del suddetto manufatto metallico permette inoltre di allargare notevolmente l'esistente carreggiata della strada comunale della Gelosia portandola a due corsie di 2,75 m ciascuna e due banchine laterali di 0,85 m per complessivi 7,20 m, quindi con una sezione stradale idonea al traffico veicolare pesante diretto alla zona industriale comunale.

Gli elaborati progettuali (progetto definitivo) sono a firma dello Studio di Ingegneria dell'ing. Franco Cavagnino (in raggruppamento temporaneo di professionisti con l'arch. Francesca Cavagnino e la Geol. Annalisa Bove), *omissis* ed in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che di che trattasi.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Bardella, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 62, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, "Testo unico sulle opere idrauliche".

Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 110, in data 20 dicembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi.

In data 07/07/2022 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Per quanto sopra, a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali allegati all'istanza, si ritiene ammissibile la realizzazione dell'intervento in argomento, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Bardella, con l'osservanza delle prescrizioni/condizioni riportate nella parte dispositiva del seguente provvedimento.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- visti gli artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98;
- vista la Legge Regionale n° 44 del 26/04/2000;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- vista la Legge Regionale n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo n° 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento d'attuazione n° 8/R del 20/09/2011, così come modificato dal Regolamento n° 2/R del 21/02/2013 e dal Regolamento Regionale n° 4/R del 06/07/2015;
- visto il Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castelnuovo Don Bosco, con sede in Via Roma n° 12, 14022, Castelnuovo Don Bosco (AT), Codice Fiscale 80003210053 e Partita IVA 00180760050, ad eseguire i lavori di messa in sicurezza e potenziamento ponte sul rio Bardella, in strada comunale della Gelosia nel Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento si intende autorizzato nelle sole aree appartenenti al Demanio idrico indicate sugli stralci planimetrici, nel rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni impartite e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è consentito il taglio della vegetazione, senza rilascio di matricine (così detto a raso), ai sensi dell'art. 37 bis della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. esclusivamente all'interno dell'alveo inciso ovvero nella sola porzione occupata dall'acqua in regime ordinario al fine di ridurre il rischio di ostruzione della sezione idraulica e di fluitazione in caso di piena;
- nella restante porzione di alveo (ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda - a circa 1/3 della sponda) il taglio dovrà essere di tipo selettivo e limitato alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti e deperenti e che possono costituire pericolo per il regolare deflusso delle acque, occorrerà quindi garantire il mantenimento dei soggetti più flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente;
- il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e dal relativo Regolamento Forestale n° 8/R

approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 modificato dal regolamento n° 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013 e dal regolamento n° 4/R approvato con D.P.G.R. in data 06/07/2015 - in particolare art. 37 comma 5 e comma 7 e art. 37 bis);

- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie presenti sulle sponde, di abbandonare gli scarti delle lavorazioni, materiali di risulta o di qualsiasi altro genere in alveo o in prossimità dello stesso, in zone di possibile esondazione;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa oppure per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'intervento di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/murature o comunque da considerarsi rifiuto dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori nonché le opere ivi presenti (soglie, difese, ecc.) dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- è fatto divieto assoluto di asportare materiale litoide demaniale dall'alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche o private e da non ledere diritti altrui. Il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si renderanno necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- al termine dei lavori dovrà essere garantita la smobilitazione tempestiva del cantiere e delle piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori, nonché di altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ripristinare lo stato dei luoghi;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l'inizio (con almeno 7 giorni di anticipo) e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n° 445/200, nella quale si attesti la conformità delle opere realizzate al progetto presentato e in ottemperanza alle prescrizioni/condizioni impartite dal presente provvedimento e alle vigenti leggi in materia;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- resta a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere,

svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito ai danni dovuti a piene del corso d'acqua in quanto spetta al soggetto autorizzato adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;

- Il Comune di Castelnuovo Don Bosco è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere autorizzate, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e la stabilità delle difese;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della comunicazione di questo Settore con nota n° 32081/A1814B del 26/07/2022;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'autorizzazione è altresì accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono allo Scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- Il soggetto autorizzato dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia;
- La presente autorizzazione ha **validità di anni 3 (tre)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti.

Il presente provvedimento costituisce, in virtù dell'art. 23 del Regolamento Regionale n° 14/R/2004 e s.m. e i., anche autorizzazione all'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori
Ing. Giuseppe RICCA
Geol. Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli